



Prescrizioni relative all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di un impianto di cogenerazione alimentato a biomassa legnosa della potenza elettrica pari a 195 kW e potenza termica nominale pari a 2.000 kW da realizzarsi dalla ditta "Azienda Agricola Berto Nicola" di Saonara (PD) presso il proprio stabilimento in Comune di Campolongo Maggiore (VE).

- 1) Venga comunicato alle autorità (VVF, ARPAV, enti locali) un servizio di reperibilità h 24 al quale poter far riferimento in caso di anomalie di funzionamento dell'impianto.
- 2) L'impianto venga alimentato esclusivamente con biomassa proveniente da legno vergine non trattato conforme a quanto stabilito nella Sezione 4 della Parte II dell'Allegato X alla Parte V del D. Lgs 152/2006.
- 3) In tutte le condizioni di esercizio, con l'esclusione dei periodi di arresti e guasti, vengano rispettati i seguenti valori limite di emissione riferiti ad una percentuale di Ossigeno del 11%:

Composto/sostanza	Limite mg/Nm ³
CO	300
COT	30
SO ₂	150
NO _x	300
Polveri	10

Per le sostanze non indicate devono essere rispettati i valori limite stabiliti nella parte II^a dell'Allegato I^o alla parte Quinta del D.Lgs. 152/2006.

I criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite, per quanto applicabili, siano quelli stabiliti dall'Allegato VI della Parte V del D.Lgs 152/2016. Le analisi effettuate siano accompagnate dalla stima dell'incertezza e per la valutazione di conformità ai VLE, in relazione all'incertezza di misura, si applichi quanto indicato dall'allegato II del DM 31/1/2005.

- 4) Siano condotti dei campionamenti alle emissioni alla messa a regime e annuali, al fine di verificare le concentrazioni di Diossine, Furani e PCB diossina simile.
- 5) Siano condotti dei campionamenti alla messa a regime e annuali alle emissioni, al fine di verificare le concentrazioni di Sb, As, Pb, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, V, Sn.
- 6) Siano condotti dei campionamenti alle emissioni alla messa a regime e successivamente annualmente, al fine di verificare le concentrazioni di IPA.
- 7) Siano condotti dei campionamenti alle emissioni alla messa a regime e successivamente annualmente, al fine di verificare le concentrazioni di NO_x, CO, COT, SO₂, Polveri.
- 8) Vengano rispettati i seguenti valori limite di emissione per gli analiti di cui ai punti 4, 5 e 6:

Composto/sostanza	Limite
PCDD/PCDF	0,1 ng I-TEQ/Nm ³
IPA	0,01 mg/ Nm ³
PCB diossina simili	0,1 ng WHO – TEQ/ Nm ³
Σ Sb, As, Pb, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, V, Sn	0,5 mg/ Nm ³

- 9) Le analisi di cui ai precedenti punti 4, 5, 6, 7 sono da effettuarsi con riferimento ai metodi analitici previsti all'indirizzo:

http://www.arpa.veneto.it/servizi-ambientali/ippc/file-e-allegati/AIA-METODI_ANALITICI_laboratori_ARPAV.pdf

Potranno essere utilizzati altri metodi analitici, purché equivalenti ai citati, e preventivamente comunicati ad ARPAV.

- 10) Gli esiti delle analisi di cui ai punti 4, 5, 6, 7 sono da inviare ad ARPAV.
- 11) Le analisi sui fumi effettuate all'avvio dell'impianto dovranno essere trasmesse entro 30 giorni anche alla Regione.



06c52cc7



- 12) Se, a seguito di richiesta del proponente, le prime tre analisi degli analiti di cui al punti 4, 5 e 6 si rilevino valori emissivi ampiamente al di sotto dei limiti imposti la periodicità di controllo potrà essere aumentata dalle competenti autorità.
- 13) La ditta dovrà mettere in atto accorgimenti impiantistici, gestionali tali da ridurre gli interventi spuri dei sistemi di controllo dell'integrità dei filtri a manica.
- 14) In sostituzione alla piombatura ARPAV del bypass prevista nella nota protocollo ARPAV n° 344513 del 9.08.2017, sia prevista la registrazione informatica dello stato dello stesso. Tale informazione sia resa disponibile alle autorità competenti con i parametri operativi dell'impianto.
- 15) Sia comunicato ad ARPAV il minimo tecnico entro 15 gg dall'avvio dell'impianto.
- 16) Sia implementata una procedura e un registro di controllo della qualità della biomassa in alimentazione;
- 17) Siano inviate ad ARPAV le analisi elementari annuali della biomassa.
- 18) Siano formalizzate le modalità di scarico in sicurezza e spegnimento della biomassa in caso di blocco impianto irreversibile. Tale procedura sia oggetto di formazione dei conducenti l'impianto.
- 19) Prima dell'avvio siano inviate ad ARPAV evidenze relative alla formazione ricevuta e il successivo piano formativo dei conduttori dell'impianto.
- 20) Il camino deve essere dotato di prese per misure e campionamenti delle sostanze emesse in atmosfera secondo i dettagli costruttivi riportati nella norma UNI EN 10169 e UNI EN 13284.
- 21) L'impianto deve essere predisposto per consentire l'accesso in sicurezza alle Autorità competenti per il controllo periodico delle emissioni.
- 22) La messa in esercizio dell'impianto dovrà essere comunicata alla U.O. Tutela dell'Atmosfera della Regione Veneto e all'A.R.P.A. competente per territorio con un anticipo di almeno quindici giorni.
- 23) Il termine per la messa a regime dell'impianto, decorrente dalla data di messa in esercizio è fissato in mesi due.
- 24) I rifiuti derivanti dall'esercizio della centrale a biomassa devono essere smaltiti, dopo attribuzione del corretto codice CER, a ciascuna tipologia di rifiuto, presso impianti autorizzati a riceverli.
- 25) Qualora il proponente intenda scaricare le acque di spurgo (ad esempio non esaustivo, torre evaporativa e condense camino) in "acque bianche", tale scarico dovrà essere preventivamente autorizzato.
- 26) Vengano rispettati i limiti previsti dalla zonizzazione acustica comunale; la ditta dovrà predisporre, entro un anno dalla entrata in esercizio, una valutazione di impatto acustico con metodologia di esecuzione concordata con ARPAV, da inviare al Comune per attestare il rispetto delle norme sul rumore.
- 27) Il soggetto autorizzato dovrà provvedere al ripristino finale e al recupero ambientale dell'area anche in caso di chiusura dell'attività autorizzata. La dismissione dell'impianto deve avvenire nelle condizioni di massima sicurezza; il ripristino finale e il recupero finale dell'area ove insiste l'impianto devono essere effettuati ai sensi della normativa vigente e in accordo con le previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente.
- 28) L'impianto dovrà perseguire la massima efficienza termica relativamente all'utilizzo del calore prodotto.



06c52cc7

